# Agevolazione per le utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria anno 2020 (art. 6 bis del Regolamento Iuc-Tari).

In considerazione della eccezionale situazione di emergenza sanitaria e dei conseguenti effetti sulle attività economiche, ed in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" è stata stabilita una riduzione della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche e nelle misure di seguito indicate. Le riduzioni sono state stabilite per le utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, erano state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne avevano disposto la sospensione parziale o totale, o che avessero subito una contrazione nelle attività e nei consumi.

La riduzione era cosi articolata:

# a) Riduzione del 25% della quota variabile

Categoria	Descrizione
1a	Associazioni, circoli, luoghi di culto
1b	Musei, biblioteche, scuole
2	Cinematografi, teatri, auditorium
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
5	Stabilimenti balneari, piscine
7	Alberghi, motel, agriturismo con ristorante
8	Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere
13	Negozi abbigliamento, calzature
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri
19	Carrozzerie, officina, elettrauto
30	Discoteche, night club

### b) Riduzione del 20% della quota variabile

Categoria	Descrizione
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio
23	Mense, birrerie, hamburgherie, paninoteche
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca

# c) Riduzione del 15% della quota variabile

Categoria	Descrizione
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
6	Esposizioni, autosaloni
9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito (aree sportello) e studi professionali
13	Librerie, cartolerie
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
27	Fiori e piante

1/.9C   Danch di mercato di nori	29c	Banchi di mercato di fiori
----------------------------------	-----	----------------------------

# d) Riduzione 0% della quota variabile

Categoria	Descrizione
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
9a	Case di cura
9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze
10	Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori
13	Ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozio per animali
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia
28a	Ipermercati di generi misti
28b	Mercato agroalimentare Padova
29a	Banchi di mercato generi alimentari
29b	Banchi di mercato frutta e verdura

La riduzione trovava automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria, anche utilizzando i codici Ateco, salvo le seguenti categorie:

- 3 Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette,
- 9b Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze,
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione,
- 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici.

La riduzione per queste categorie era concessa, previa verifica del necessario requisito di sospensione delle attività nel periodo di emergenza sanitaria, su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) da presentare entro il 31 ottobre 2020.

La riduzione era applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

Per la categoria 3 e 9b la riduzione poteva essere concessa solo per le attività identificabili da codice Ateco, così come indicato da Arera nella tabella 1-2-3 della deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF.